



Comune di Campobello di Mazara

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI COMPETENZA COMUNALE

Il Responsabile

Sportello Unico Attività Produttive
(Arch. Anna Vincenza Maria Indelicato)

Campobello di Mazara, li _____

Il Dirigente

VI Settore – Urbanistica e Pianificazione del Territorio
(Arch. Natalino Maurizio Agola)

Proposto al Consiglio Comunale con

Delibera di Giunta n° _____ del _____

Approvato dal Consiglio Comunale

con Delibera n° _____ del _____

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono:

Impianto solare fotovoltaico: impianto per la produzione diretta di energia elettrica mediante la conversione della energia irradiata dal disco solare comprensivo di moduli fotovoltaici, gruppo di conversione (inverter), cavi di collegamento, quadri elettrici, cabine di trasformazione, piste di accesso e servizio, ed, in generale tutti i componenti e le infrastrutture necessarie ad una installazione a regola d'arte, alla corretta manutenzione ed immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta nelle rete elettrica (grid-connected) o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate (stand-alone), ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa.

Potenza nominale o di picco: massima potenza erogabile dal generatore fotovoltaico in condizioni di funzionamento standard;

Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico: l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, immessa nella rete elettrica;

Impianti di competenza comunale: quanto riportato nell'art. 19 del PEARS;

Superficie del fondo a cui l'impianto fa riferimento: la superficie catastale costituita da una o più particelle contigue ed in ogni caso appartenenti alla stessa zona come definite al successivo art. 6;

Superficie dell'impianto: proiezione verticale sul terreno della superficie dei manufatti comunque destinati, compreso quelli esistenti e quelli degli impianti proposti;

Rapporto di copertura: il rapporto della superficie dell'impianto con la superficie del fondo a cui lo stesso fa riferimento.

Art. 2

Riferimenti legislativi

- Piano Regolatore Generale approvato dall'A.R.T.A. con decreto del 28/07/2006, pubblicato in G.U. R.S. parte I n. 48 del 2006 Suppl. Ord.;
- D.Lgs 387/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2001/77CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" costituisce l'apparato normativo nazionale di riferimento;
- Deliberazione della Giunta di Governo n. 1 del 03/02/2009, emanata con D.P.R. del 09/03/2009 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 27/03/2009 con la quale la Regione Siciliana ha varato il "PEARS", Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana;
- "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico il 9 luglio 2010.

Per tutto quello non espressamente trattato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 3

Finalità

Il presente regolamento, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali che regolano la materia, intende offrire un riferimento locale per la disciplina della installazione di impianti fotovoltaici soggetti a provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia o per i quali il Comune deve esprimere parere (in quest'ultimo caso solo per l'individuazione delle zone consentite o meno).

L'intento è quello di stabilire regole e dare indicazioni, per quanto di competenza comunale, per chi vuole responsabilmente operare nel settore, armonizzando la realizzazione di tali strutture con il territorio che li ospita.

Art. 4

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le installazioni, sul territorio comunale, di impianti fotovoltaici di potenza sino ad 1 MWp, per come specificato all'art. 19 del P.E.A.R.S..

Sono esclusi gli impianti minori come definiti dall'art. 17 del PEARS.

Art. 5

Disciplina per la localizzazione

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati prevalentemente nelle zone classificate E1 "Zona Agricola Produttiva" del vigente Piano Regolatore Generale, ed in ogni caso previo rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento ed in conformità dello strumento urbanistico vigente.

Rilevato che particolare attenzione merita il territorio rurale del Comune per le sue potenzialità produttive, paesaggistiche e ambientali, per perseguire l'obiettivo primario della sua salvaguardia e valorizzazione, il presente Regolamento indica le zone ove è possibile l'installazione degli impianti di cui sopra.

Art. 6

Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio

Ai fini del presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle zone sotto elencate:

Zone escluse (nelle quali non è consentita l'installazione degli impianti ma, previa verifica, solo alcune parti dello stesso quali cavidotti interrati, strade di servizio e cabine di trasformazione):

1. sottoposte a vincolo di inedificabilità, così come riportate nel PRG, vincolate in virtù di leggi comunitarie, Statali, Regionali;
2. classificate come suscettibili di instabilità dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
3. aree a rischio incendio di cui alla legge 353 del 21/11/2000;

4. aree classificate dal PRG come ZTO residenziali, turistiche e di margine urbano.

Zone sensibili, nelle quali la possibilità dell'installazione degli impianti e delle infrastrutture ad essi connessi, sarà valutata caso per caso con particolare riguardo alle possibili interferenze dell'impianto con le produzioni agroalimentari locali, con la biodiversità il patrimonio culturale e il paesaggio rurale.

A titolo esemplificativo si considerano zone sensibili quelle nelle quali insistono muri di pietra a secco, bagli, alberi di ulivo, mandorlo e di carrubbo, etc

In questi casi ai fini della compatibilità con le componenti ambientali, dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1. i manufatti tipici della campagna (muri di pietra, bagli) dovranno essere mantenuti impegnandosi a curarne la manutenzione per tutta la durata dell'impianto. (Patrimonio culturale, Paesaggio rurale, Biodiversità);
2. gli Impianti fotovoltaici integrati su serra e le costruzioni di servizio dovranno rispettare una distanza minima di ml. 50,00 dalla base dei manufatti tipici di cui al punto precedente;
3. nel caso della necessità di espanto di alberi di carrubo, mandorlo o di ulivo, gli stessi dovranno essere reimpiantati prioritariamente nell'ambito dell'intervento, al suo interno e nella fascia dei dieci metri dai confini, con impegno a mantenerne la produzione e la costante manutenzione (Paesaggio rurale, produzione agroalimentari locali, biodiversità), previo parere del competente Ispettorato Agrario Provinciale.

Zone consentite (nelle quali l'installazione degli impianti e le costruzioni di servizio è consentita facendo particolare attenzione all'inserimento dei su citati impianti nel paesaggio e prescrivendo tutte le misure necessarie alla mitigazione degli stessi):

1. le porzioni del territorio comunale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni, con particolare privilegio per quei progetti che interessano aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati, ad esempio cave abbandonate.

In ogni caso il progetto di ogni impianto deve prevedere soluzioni architettoniche a minimo impatto visivo e, per quanto possibile, nel miglior compromesso irraggiamento/impatto ambientale.

Non devono mai essere alterati la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli e deve essere garantita, il più possibile, la naturale permeabilità dei siti.

Art. 7

Criteri generali per la valutazione positiva dei progetti

Per la valutazione positiva dei progetti è necessario che venga proposta:

1. una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione

che al suo esercizio, la ricerca di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del miglior inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;

2. per i progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro alimentari di qualità, produzioni biologiche, produzioni DOP, DOC ecc.) o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale, deve essere verificato che non interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
3. quanto altro previsto dall'art. 16 delle linee guida e attinenti all'impianto.

Art. 8

Percentuale di suolo impegnato dagli impianti fotovoltaici, con riferimento agli art. 19, lett. b) e 20 del PEARS.

Il rapporto massimo di copertura degli impianti con riferimento alla superficie di riferimento dell'impianto (anche più particelle purchè contigue) viene così fissato:

1. *Zone escluse* – nessun rapporto di copertura; si consente soltanto la realizzazione delle costruzioni di servizio agli impianti, previa verifica di compatibilità ambientale;
2. *Zone sensibili* si consente la realizzazione degli impianti con un rapporto di copertura massimo del 20% dell'intera superficie disponibile;
3. *Zone consentite* si consente la realizzazione degli impianti con un rapporto di copertura massimo del 40% dell'intera superficie disponibile.

Art. 9

Programmazione interventi di sviluppo della rete elettrica.

1. La realizzazione degli elettrodotti per la connessione degli impianti fotovoltaici industriali alla rete elettrica non dovrà interessare il centro abitato. A tal fine, anche mediante gli approfondimenti relativi all'impatto ambientale potenziale, dovranno essere valutate le diverse alternative e percorsi di connessione che minimizzano gli impatti (campi elettromagnetici, viabilità urbana ecc.).
2. E' preferibile, ove possibile, realizzare l'interramento delle linee elettriche.

Art. 10

Procedure di minimizzazione per l'accesso

In riferimento alla minimizzazione delle opere di accesso all'impianto durante la fase di cantiere e di esercizio, risultano preferibili, per l'installazione di impianti fotovoltaici, quelle aree in cui insiste una rete viaria già sviluppata; analogamente la scelta del sito dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti:

Per le fasi di cantiere in particolare si richiede quanto segue:

- il cantiere, ove possibile deve occupare aree degradate da recuperare o comunque suoli già disturbati e alterati;
- dovrà essere predisposto un sistema di convogliamento delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento della superficie;
- al termine dei lavori il soggetto proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione e ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

Art. 11

Misure di compensazione

Le misure di compensazione, per come stabilito al c. 14.15 delle “*Linee guida*”, sono solamente di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche.

Gli interessati dovranno sottoscrivere apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale nella quale verranno stabiliti gli obblighi, le garanzie, i tempi, le modalità di gestione e le opere di mitigazione da realizzare.

La predetta convenzione dovrà essere sottoscritta preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione delle opere e nel caso di presentazione di D.I.A. prima dell'acquisizione del titolo a dare inizio alla realizzazione delle opere. La sottoscrizione della convenzione è l'elemento indispensabile per l'inizio delle opere di costruzione dell'impianto. La convenzione specificherà inoltre l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, a rilasciare nel minor tempo possibile i nulla-osta necessari per la posa in opera di linee elettriche, qualora queste insistano su strade di competenza comunale.

Le misure di compensazione a favore del comune sono così definite:

1. realizzazione e manutenzione di strade e pubblica illuminazione in zone rurali;
2. realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi giardini pubblici e verde pubblico in generale;
3. realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, giardini, parchi ecc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;
4. interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
5. realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale;
6. riforestazione con pluralità di essenze tipiche della vegetazione autoctona e/o storicizzata.

Una o più misure di mitigazione di cui sopra, concordata con l'Amministrazione Comunale, saranno realizzate in proporzione percentuale con riferimento all'investimento per la realizzazione dell'impianto, nelle seguenti misure:

1. Zone sensibili: 0,20%;
2. Zone consentite: 0,10%.

ART. 12

Dismissione degli impianti non attivati - cauzione

Gli impianti realizzati e non attivati entro 2 anni dall'ultimazione, salvo proroga ottenuta per cause di forza maggiore, devono essere smontati a cura del proprietario o avente diritto con rimessa in pristino degli eventuali corpi e/manufatti accessori, previa comunicazione al comune.

Dovrà essere altresì comunicato al comune la fine dei lavori di smontaggio allegando alla comunicazione ampio repertorio fotografico con coni ottici.

Unitamente alla documentazione di cui ai successivi articoli, la ditta dovrà presentare prima dell'esame dello Sportello unico attività produttive una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di impegno a presentare polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dello smontaggio dell'impianto se lo stesso non viene attivato entro due anni dall'ultimazione dei lavori.

Detta polizza porrà in garanzia l'importo necessario per lo smontaggio così come determinato nel computo metrico presentato dalla ditta sempre ai sensi dell'art. 11 e reso congruo dallo Sportello Unico Attività Produttive.

La suddetta polizza deve essere presentata unitamente all'inizio lavori di realizzazione dell'impianto.

In caso di mancato smontaggio dell'impianto non attivato e delle sue pertinenze e accessori da parte della ditta proprietaria o avente diritto il comune chiederà l'escussione della polizza fidejussoria e provvederà direttamente allo smontaggio.

Sono fatte salve le azioni legali correlate alla suddetta inerzia.

Si procederà allo svincolo di detta polizza a seguito accertamento da parte di tecnici comunali sull'avvenuto smontaggio.

ART. 13

Dismissione impianti attivati

Risulta a carico della ditta proprietaria o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenze), qualora lo stesso termini la propria funzione di generatore fotovoltaico.

Sarà compito della ditta gestore dell'impianto comunicare, con periodicità annuale ed entro il 31 gennaio, dichiarazione resa sotto responsabilità sul funzionamento dell'impianto e sugli adempimenti connessi.

Lo Sportello Unico Attività Produttive si riserva la facoltà di operare verifiche su quanto dichiarato.

Unitamente alla documentazione di cui ai successivi articoli, la ditta o avente diritto dovrà presentare, prima dell'esame da parte dello Sportello Unico Attività Produttive, una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 recante il proprio impegno a presentare una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia dello smontaggio dell'impianto e della bonifica dell'area, accettando in toto i contenuti del primo comma del presente articolo.

La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere prestata per tutta la durata della convenzione ed adeguata periodicamente al prezzario regionale.

Nel caso in cui la ditta proprietaria o avente diritto non provveda alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compreso accessori e pertinenza) è diritto del Comune escutere la polizza fidejussoria al fine di attivare tutte le misure di bonifica.

Lo svincolo di detta polizza avverrà solo dopo accertamento da parte dei tecnici comunali sull'avvenuto smontaggio.

Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, l'atto di cessione non avrà effetto se non previa assunzione da parte della nuova impresa subentrante degli stessi oneri e doveri assunti dal soggetto proponente originario.

ART. 14

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione

La ditta installatrice e/o proprietaria e/o gestore e/o conduttrice dell'azienda agricola serricola, è obbligata a realizzare le opere di mitigazione di cui al punto 20 del PEARS ed occuparsi, per tutta la durata della convenzione, tanto della manutenzione ordinaria (ad es. irrigazione degli arbusti e potatura, la vegetazione deve essere decespugliata senza l'utilizzo di diserbanti) quanto di quella straordinaria (ad es. piantagione – sostituzione di piante secche con altre in vita).

Art. 15

Documentazione necessaria alla valutazione dell'impianto, sia per la richiesta di autorizzazione che per la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

Ai fini dell'istruttoria sia nel caso di procedimento autorizzativo che in caso di D.I.A., la documentazione da allegare all'istanza va presentata ai sensi degli art. 20 e 23 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ed in particolare:

1. Titolo legale di proprietà ovvero contratto di cessione del diritto di superficie regolarmente registrato;
2. Relazione tecnica dettagliata, indicante le opere di eventuali scavi, riporti, camminamenti, soluzione adottata per l'appoggio delle strutture fotovoltaiche sul terreno;
3. Dettagliata relazione di asseverazione a firma del progettista dell'intervento, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie;
4. Dichiarazione resa dal progettista dell'intervento di insussistenza di vincoli ambientali, paesaggistico – territoriali, urbanistici, del patrimonio storico – artistico, idrogeologico;
5. Rappresentazione del progetto scala 1:1000 e comunque idonea a rappresentare l'intervento, con indicazione della strada di accesso, nonché delle quote, distanze dai confini e realizzazione delle opere di mitigazione da eseguirsi lungo la recinzione, e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;
6. Progetto relativo alla recinzione con particolare riferiti all'accesso (scala 1:100);
7. Progetto inerente il posizionamento sul lotto delle cabine elettriche debitamente quotate (scala 1:100 – 1:50);

8. aerofotogrammetria in scala 1:10.000 – 1:2000;
9. ortofotocarta in scala 1:10.000 e di dettaglio;
10. stralcio PRG vigente;
11. carta dei vincoli;
12. relazione generale agronomica con indicazione delle coltivazione previste a firma di un competente professionista, con dichiarazione in cui si attesti l'inesistenza di colture agrarie di pregio;
13. business plan dell'iniziativa;
14. estratto autentico di mappa rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi;
15. documentazione fotografica dello stato di fatto con planimetria con ottici;
16. disegni in rapporto 1:100, della serra tipo e delle eventuali altre opere, con l'indicazione di:
 - quote planimetriche ed altimetriche;
 - dimensione delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse);
 - strutture portanti ;
 - i materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze,
17. sezioni in numero necessario alla completa comprensione della opera;
18. computo metrico estimativo redatto in conformità al prezzario regionale vigente;
19. una copia degli elaborati debitamente vistati dal competente ufficio A.S.P.;
20. studio agronomico sulla compatibilità con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
21. certificato camerale con dicitura antimafia di epoca non anteriore a sei mesi;
22. atto costitutivo nel caso di società;
23. Fidejussione per come previsto dagli articoli 12 e 13 del presente Regolamento;
24. Sottoscrizione della convenzione per come previsto dall'art. 11 del presente Regolamento;

Prima dell'inizio dei lavori produrre:

1. Nulla Osta Genio Civile;
2. DURC valido relativo all'impresa esecutrice;
3. Documentazione rilasciata dalla società distributrice di energia interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da allacciare con le relative modalità di collegamento;
4. Atto unilaterale d'obbligo da parte del richiedente in cui lo stesso:
 - si impegni a ripristinare i luoghi, a cessazione dell'impianto, a che le aree risultino disponibili ed idonee ad essere riutilizzate nell'uso originario;
 - si impegni a demolire i fabbricati pertinenziali di impianto costruiti;
 - si impegni ad informare il comune, a cessazione impianto, circa le tipologie o metodi ad utilizzarsi per lo smaltimento dei materiali (oltre che documentare l'avvenuto smaltimento dei materiali, attrezzature, ivi compresi i manufatti pertinenziali, di cui è composto l'impianto, nel rispetto delle normative nazionali, regionali ed europee).

Art.16

Cartello cantiere

Le opere di cui al presente regolamento sono di trasformazioni urbanistico edilizia del territorio, pertanto la ditta autorizzata all'installazione ha l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 380/2001 di esporre, sui fronti dell'appezzamento prospettanti sulla pubblica o sulle pubbliche vie, il cartello cantiere delle dimensioni di mt. 1,40 per 2,50 ad altezza di Mt. 2,00 da terra.

Art. 17

Contributo di Costruzione

In applicazione dell'art. 17 comma 3, lett. *e*) del Dpr 380 del 2001, richiamato dall'art. 8 delle Linee Guida emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico non è dovuto il pagamento del contributo di costruzione.

Art. 18

Oneri istruttori

Gli oneri istruttori sono stabiliti in misura non superiore allo 0,02% dell'investimento.

Art. 19

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica a tutte le richieste di autorizzazione per l'installazione di impianti fotovoltaici per i quali non è stato avviato il procedimento istruttorio;
2. Il presente regolamento si applica a tutte le DIA per i progetti che non abbiano ancora conseguito tutti gli atti di assenso necessari ovvero risultano sospesi per richiesta di integrazione documentale.

Art.20

Invio agli organi competenti del presente regolamento

Il presente regolamento va inviato ai dipartimenti della Regione Siciliana (Territorio ed Ambiente-D.R.U. e Territorio ed Ambiente-V.A.S.-V.I.A., Energia, Attività Produttive, Famiglia, Turismo, Infrastrutture), nonché alla Provincia regionale di Trapani, alla Soprintendenza ai BB.CC. AA. DI Trapani, all'ASP di Trapani, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Trapani, al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché agli Ordini professionali e pubblicato sul sito comunale, a ciascuno per la relativa presa d'atto ed eventuale competenze.